Allegato 1

Modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale, non dovuto a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e che non presenta le caratteristiche di completa o grave indisponibilità previste dal decreto direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 e dal decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026

1. DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni integrano quelle di cui all'Allegato 1 al decreto direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 recante "*Modalità operative in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI"* e di cui agli allegati 1 e 2 al decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026 recante "*Modalità operative per la gestione del formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale da adottare nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria"* e "*nel caso di verificarsi di indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzati dall'operatore per ragioni al di fuori del suo controllo e non dovute a scarsa manutenzione o negligenza".*

Termine	Definizione
Degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale	Condizione temporanea, rilevata anche mediante i sistemi automatici di monitoraggio dei servizi RENTRI, nella quale, durante l'orario di disponibilità del servizio, una o più funzionalità dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale risultano degradate, limitate o non pienamente operative, determinando l'impossibilità della continuità delle attività. Tale condizione non configura una situazione di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI ai sensi del decreto direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 e del decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026.
Evidenza del degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale	Evidenza generata dal sistema RENTRI che indica un degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale, mediante: - specifici codici di risposta e messaggi restituiti dagli endpoint dei servizi di interoperabilità (API); - messaggi di errore visualizzati nell'area riservata del portale RENTRI o sull'applicazione mobile dedicata al FIR digitale.
Ciclo di vita del FIR	L'insieme delle operazioni che vanno dall'emissione del formulario fino alla restituzione della copia completa al produttore o detentore.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura definisce le misure da adottare per consentire la continuità delle attività in presenza di una condizione di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale previsti dalle seguenti modalità operative di cui al decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023:

- Modalità operativa 9: Emissione e gestione in formato digitale del FIR;
- Modalità operativa 13: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'utilizzo del FIR in modalità digitale in mobilità;
- Modalità operativa 14: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'emissione del FIR in modalità digitale;
- Modalità operativa 16: Servizio di supporto per l'utilizzo di strumenti di identità e autenticazione e sottoscrizione.

Le presenti misure si applicano agli eventi di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale che non presentano le condizioni di completa o grave indisponibilità disciplinate dal decreto direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 e dal decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026 e che non comportano la pubblicazione dell'avviso previsto dai medesimi decreti.

Le misure di cui al presente Allegato costituiscono deroga, limitata al singolo FIR e alla durata della condizione di degrado, al principio secondo cui il formato scelto all'origine dal produttore o detentore vincola l'intera filiera. Il ricorso alle misure è consentito unicamente all'operatore che, nella fase di propria competenza, non è in condizione di utilizzare i servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale in presenza di un degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale.

Per il destinatario non sono previste misure di mitigazione, posto che le misure di emergenza di cui al sottoparagrafo 3.3.2 rappresentano tutte le attività da attuare in caso di impossibilità di integrare il FIR digitale in fase di accettazione da parte del destinatario.
Il gestore dei servizi messi a disposizione dal RENTRI mantiene adeguata evidenza degli eventi di degrado temporaneo che, avuto riguardo alla durata, alla diffusione o agli effetti prodotti sugli utenti, siano qualificati come rilevanti ai fini del monitoraggio e della gestione operativa del servizio.

3. DEGRADO TEMPORANEO DEI SERVIZI RENTRI A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL FIR DIGITALE

3.1 Impossibilità di emettere il FIR digitale

3.1.1 Impatto sugli utenti

Gli operatori che utilizzano i servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale per emettere il FIR in formato digitale riscontrano una condizione di degrado temporaneo di tali servizi che non consente la continuità operativa in fase di compilazione, emissione e firma del FIR.

3.1.2 Misure di emergenza

Gli operatori possono emettere il FIR di cui all'allegato II del D.M. 4 aprile 2023, n.59 in formato cartaceo, con le modalità e i formati previsti dal D.M. 4 aprile 2023, n.59.
Il FIR è gestito secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 4 aprile 2023, n.59 ed in particolare:

- la copia completa viene restituita dal trasportatore con le modalità di cui al comma 5, dell'articolo 6 del citato decreto;
- per i FIR gestiti secondo le modalità emergenziali previste dall'Allegato 1 al presente decreto non si applicano gli obblighi di trasmissione dei dati contenuti nel FIR al RENTRI.

L'operatore che non è stato in condizione di emettere il FIR in formato digitale dichiara, sottoscrivendo la dichiarazione riportata in Appendice all'Allegato 1 al presente decreto, di adottare le misure di cui al presente paragrafo.

Gli operatori:

- riportano nel campo annotazioni del FIR cartaceo la dicitura "FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026";
- compilano la dichiarazione riportata in Appendice all'Allegato 1 al presente decreto e la trasmettono, via PEC, all'indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di cessazione della condizione temporanea di degrado, corredandola obbligatoriamente di almeno un'evidenza del degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale, come definita al paragrafo 1.

Le comunicazioni trasmesse potranno essere soggette a successive verifiche e controlli.

Qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche presso l'unità locale, l'operatore deve garantire in qualunque momento la possibilità di riproduzione della dichiarazione di cui all'Appendice all'Allegato 1 al presente decreto e la verifica della corrispondenza delle informazioni in essa riportate con le evidenze allegate fornite dal RENTRI e con il FIR cartaceo emesso, compilato e sottoscritto.

3.1.3 Misure di mitigazione

Per limitare il rischio derivante dal degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale, in considerazione della misura di emergenza di cui al presente decreto, è opportuno che gli operatori si dotino anticipatamente di un quantitativo proporzionale al loro fabbisogno di FIR cartacei bianchi vidimati da compilare manualmente.

3.2 Impossibilità di integrare il FIR digitale nel corso del trasporto

3.2.1 Impatto sugli utenti

Gli operatori che utilizzano i servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale nel corso del trasporto riscontrano una condizione di degrado temporaneo di tali servizi che non consente la continuità operativa in

fase di aggiornamento e/o sottoscrizione del FIR a seguito di eventi occorsi durante il trasporto (trasbordo parziale o totale, sosta tecnica o altri eventi che richiedano l'integrazione del formulario).

3.2.2 Misure di emergenza

Gli operatori che trasportano rifiuti possono aggiornare la stampa del FIR digitale di cui all'art. 7, comma 4, del D.M. 4 aprile 2023, n.59 e sottoscriverla con data e firma autografa.

A seguito di tale aggiornamento, la stampa del FIR digitale assume il regime del formulario in formato cartaceo di cui all'articolo 6 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, in deroga al vincolo di formato unico per l'intera filiera.

Nelle fasi successive del trasporto, il FIR è gestito secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 4 aprile 2023, n.59 ed in particolare:

- la copia completa viene restituita dal trasportatore con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 6 del citato decreto;
- per i FIR gestiti secondo le modalità emergenziali previste dall'Allegato 1 al presente decreto non si applicano gli obblighi di trasmissione dei dati contenuti nel FIR al RENTRI.

Il trasportatore comunica al produttore o detentore il cambio di formato del FIR utilizzando i servizi messi a disposizione dal RENTRI per la restituzione della copia del FIR cartaceo previsti dal decreto direttoriale n.143 del 6 novembre 2023 oppure utilizzando lo specifico servizio disponibile sia in Area Operatori che tramite interoperabilità, successivamente alla cessazione della condizione di degrado temporaneo e comunque tempestivamente.

Il trasportatore che non è stato in condizione di integrare il FIR digitale nel corso del trasporto dichiara, sottoscrivendo la dichiarazione riportata in Appendice all'Allegato 1 al presente decreto, di adottare le misure di cui al presente paragrafo.

Gli operatori:

- riportano nel campo annotazioni del FIR cartaceo la dicitura "FIR gestito in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026";
- compilano la dichiarazione riportata in Appendice all'Allegato 1 al presente decreto e la trasmettono, via PEC, all'indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di cessazione della condizione temporanea di degrado, corredandola obbligatoriamente di almeno un'evidenza del degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale, come definita al paragrafo 1.

Le comunicazioni trasmesse potranno essere soggette a successive verifiche e controlli.

Qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche presso l'unità locale, l'operatore deve garantire in qualunque momento la possibilità di riproduzione della dichiarazione di cui all'Appendice all'Allegato 1 al presente decreto e la verifica della corrispondenza delle informazioni in essa riportate con le evidenze allegate fornite dal RENTRI e con la stampa del FIR digitale compilata e sottoscritta.

3.2.3 Misure di mitigazione

Per limitare il rischio derivante dal degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale nel corso del trasporto, gli operatori, come previsto dall'art.7, comma 4, del D.M. 4 aprile 2023, n.59, accompagnano il trasporto del rifiuto con una stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto, secondo il formato di cui all'allegato II e prodotto con le modalità indicate nelle specifiche tecniche di cui all'art. 8 del D.M. 4 aprile 2023, n.59.

3.3 Impossibilità di integrare il FIR digitale in fase di accettazione da parte del destinatario

3.3.1 Impatto sugli utenti

Gli operatori che utilizzano i servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale al momento dell'arrivo presso il destinatario riscontrano una condizione di degrado temporaneo di tali servizi che non consente la continuità operativa in fase di accettazione, aggiornamento e/o sottoscrizione del FIR.

3.3.2 Misure di emergenza

Gli operatori che ricevono i rifiuti possono integrare i dati di propria competenza sulla stampa del FIR digitale di cui all'art. 7, comma 4, del D.M. 4 aprile 2023, n.59 e sottoscrivere l'integrazione con data e firma autografa.

A seguito di tale integrazione, la stampa del FIR digitale assume il regime del formulario in formato cartaceo di cui all'articolo 6 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, in deroga al vincolo di formato unico per l'intera filiera.

Nelle eventuali fasi successive del trasporto, il FIR è gestito secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 4 aprile 2023, n.59 ed in particolare:

- la copia completa viene restituita dal trasportatore con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 6 del citato decreto;
- per i FIR gestiti secondo le modalità emergenziali previste dall'Allegato 1 al presente decreto non si applicano gli obblighi di trasmissione dei dati contenuti nel FIR al RENTRI.

Il destinatario che non è stato in condizione di integrare il FIR digitale al momento dell'arrivo dichiara, sottoscrivendo la dichiarazione riportata in Appendice all'Allegato 1 al presente decreto, di adottare le misure di cui al presente paragrafo.

Ai fini della gestione del FIR, il trasportatore comunica al produttore o detentore il cambio di formato del FIR utilizzando i servizi messi a disposizione dal RENTRI per la restituzione della copia del FIR cartaceo previsti dal decreto direttoriale n.143 del 6 novembre 2023 oppure utilizzando lo specifico servizio disponibile sia in Area Operatori che tramite interoperabilità, successivamente alla cessazione della condizione di degrado temporaneo e comunque tempestivamente.

Gli operatori:

- riportano nel campo annotazioni del FIR cartaceo la dicitura "FIR gestito in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026";
- compilano la dichiarazione riportata in Appendice all'Allegato 1 al presente decreto e la trasmettono, via PEC, all'indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di cessazione della condizione temporanea di degrado, corredandola obbligatoriamente di almeno un'evidenza del degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale, come definita al paragrafo 1.

Le comunicazioni trasmesse potranno essere soggette a successive verifiche e controlli.

Qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche presso l'unità locale, l'operatore deve garantire in qualunque momento la possibilità di riproduzione della dichiarazione di cui all'Appendice all'Allegato 1 al presente decreto e la verifica della corrispondenza delle informazioni in essa riportate con le evidenze allegate fornite dal RENTRI e con la stampa del FIR digitale compilata e sottoscritta.

Appendice all'Allegato 1 del decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026

Dichiarazione di utilizzo delle misure di emergenza nel caso di condizione di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale

Il/la sottoscritto/a
Nome e Cognome: _____
Codice fiscale: _____
In qualità di
Qualifica/Ruolo: [rappresentante dell'operatore /incaricato]
dell'operatore
Denominazione: _____
Codice fiscale / P.IVA: _____
Con riferimento all'unità locale iscritta al RENTRI al numero di iscrizione: _____
e ubicata in Indirizzo: _____

DICHIARA,

con riferimento al/ai FIR digitale/i n._____[1] nel quale l'operatore è indicato in qualità di [produttore o detentore – trasportatore – destinatario]

1. Che nel periodo dal giorno ___/___/____ore __: __ al giorno ___/___/____ ore __: __ si è verificato presso l'unità locale sopra indicata un degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale.

2. Che tale degrado ha impedito l'utilizzo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale per

   ☐ emissione del FIR digitale
   ☐ firma del FIR digitale
   ☐ integrazione del FIR digitale nel corso del trasporto
   ☐ accettazione del FIR digitale da parte del destinatario

3. Si allega obbligatoriamente almeno un'evidenza del degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale, come definita al paragrafo 1 dell'Allegato 1:

   ☐ evidenza fornita dal RENTRI (codici di risposta/messaggi degli endpoint API)
   ☐ messaggio di errore visualizzato nell'area riservata del portale RENTRI o sull'applicazione mobile

   Si allegano, in via facoltativa e integrativa:

   ☐ screenshot
   ☐ ticket di assistenza aperto n. _____
   ☐ altro [specificare] _____

4. In considerazione di quanto sopra indicato ho adottato le misure descritte nel decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026 ed in particolare ho:

   ☐ emesso il FIR in modalità cartacea
   ☐ integrato i dati riferiti a trasbordo parziale, totale o sosta tecnica sulla stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto che accompagna ogni trasporto e sottoscritto con data e firma autografa tale documento

[1] Nel caso di presenza di più numeri di FIR è possibile allegare il file in formato Word, Excel o Pdf contenente l'elenco completo

☐ integrato i dati riferiti all'accettazione del rifiuto a destinazione sulla stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto che accompagna ogni trasporto e sottoscritto con data e firma autografa tale documento

E di conseguenza non sono in grado di:

☐ effettuare la trasmissione al RENTRI dei dati del FIR
☐ trasmettere la copia completa del FIR via telematica

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.101)
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, si informa che i dati personali forniti mediante la compilazione della presente dichiarazione saranno trattati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Titolare del trattamento, esclusivamente per finalità connesse alla gestione delle modalità operative da adottare nel caso di verificarsi di condizioni di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale utilizzati dall'operatore.
Il trattamento avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e nei limiti di quanto strettamente necessario al perseguimento delle suddette finalità.
L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è messa a disposizione dell'interessato ed è consultabile al seguente link https://www.rentri.gov.it/privacy.
Con la sottoscrizione del presente modulo, l'interessato dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy.

DATA _____

FIRMA [2] RAPPRESENTANTE O INCARICATO _____

[2] Nel caso di firma autografa allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore